

## TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

### Art. 1 - Denominazione sede e domicilio dei soci

E' costituita con sede nel comune di COMO la Società cooperativa denominata "**CORTO CIRCUITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo. Si applica in tali casi l'art. 2436 del Codice Civile.

La cooperativa nasce per iniziativa e in stretta relazione con l'associazione **L'isola che c'è**, rappresentante la rete comasca di economia solidale, condividendone i principi di riferimento, espressi in particolare:

- nella carta dei principi;
- nelle modalità di gestione, e, in particolare, orientare alla partecipazione diretta e democratica e alla valorizzazione della collaborazione in rete delle realtà del territorio;
- nelle finalità, in particolare nel creare occasioni di sviluppo dell'economia solidale, interagendo in modo privilegiato con l'associazione sia a livello locale per contribuire alla crescita di un Distretto di Economia Solidale di Como, sia a livello nazionale e globale collaborando con le realtà che hanno finalità simili.

### Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## TITOLO II SCOPO - OGGETTO

### Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla Legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati al successivo articolo 4.

La cooperativa si propone quindi di diffondere e sostenere e la crescita dell'economia solidale nel territorio comasco. In particolare la cooperativa intende:

a) promuovere e sostenere la crescita di una **economia solidale** basata sui criteri della valorizzazione delle relazioni e della dimensione locale, della giustizia e della sostenibilità sociale, della sostenibilità ecologica, in una logica di rete e di cooperazione tra le realtà del territorio e in alternativa alle logiche dominanti del profitto e della competitività. In particolare la relazione e l'approccio in rete viene considerata uno strumento preferenziale all'interno della cooperativa e nei confronti dei soggetti esterni (realtà sociali ed economiche, enti e amministrazioni pubbliche) per individuare e condividere attraverso il dialogo e la collaborazione le opportunità che si possono di volta in volta delineare nello sviluppo di un cammino collegato agli obiettivi della cooperativa, affinché le realtà di economia solidale facciano sempre più sistema e contribuiscano alla crescita di un locale Distretto di Economia Solidale.

b) diffondere una cultura del **consumo responsabile** e critico e favorire un processo di consapevolezza e acquisizione di sovranità a partire dalle scelte quotidiane, per promuovere responsabilità individuali all'interno di un sistema sociale in cui la collettività sia capace di gestire i beni comuni. La cooperativa pone per questo motivo tra i propri scopi principali la promozione di attività culturali e formative nel campo del consumo responsabile che accrescano la coesione sociale del territorio e la capacità di auto-organizzazione dei cittadini per offrire risposte ai bisogni collettivi. In particolare stimolando e sostenendo la comprensione dei bisogni reali per una riduzione dei consumi superflui - in una logica di sobrietà, la ricerca di un consumo di qualità (stili di vita sostenibili, alimentazione naturale, ecc), la capacità di autoproduzione e di riappropriazione dei saperi e del saper fare, l'aggregazione sociale nel consumo collettivo, la crescita dei Gruppi di Acquisto Solidale e di comunità ecologiche e mutualistiche.

c) **condividere prassi, intenti e azioni**, con altri gruppi ed enti delle comunità locali che si prefiggono analoghi obiettivi e siano in sintonia con lo spirito della cooperativa, di ricerca e divulgazione di una cultura critica e dialettica nei confronti dei meccanismi dell'economia liberale, di uno stile di produzione, di consumo e di vita sostenibile che rispettino dinamiche e tempi naturali, di nuovi modelli di sviluppo capaci di ricreare giustizia e qualità della vita a livello globale.

d) **promuovere, sostenere e rendere accessibili prodotti che rispettino criteri di qualità globale:**

- qualità diretta dei prodotti, in termini di bontà, salubrità, naturalezza, secondo criteri trasparenti e verificabili tramite competenze adeguate.

- rispetto dell'ambiente: prodotti preferibilmente da agricoltura biologica e di origine locale, in generale a basso impatto ambientale nell'intero ciclo di produzione e distribuzione, con ridotto uso di chimica, sfruttamento di risorse naturali, uso di energia, impatto dei trasporti, produzione di rifiuti.

- rispetto dell'uomo: prodotti del commercio equo e solidale, di cooperative sociali, di realtà socialmente responsabili in cui ci sia attenzione e rispetto delle problematiche sociali e sindacali dei lavoratori e delle comunità di riferimento.

In tal modo la qualità perseguita nei prodotti non è più solamente una qualità intrinseca, legata alla bontà ed alla salubrità, ma oltre a questi aspetti è frutto di un esame complessivo che coinvolge tutti i passaggi produttivi e distributivi e le loro interazioni con le problematiche ambientali e sociali.

e) **sostenere i produttori** che adottino stili di produzione sostenibili, preferibilmente biologici e naturali, e propongano prodotti di qualità globale, sia attraverso specifiche attività educative, sia mediante la promozione e/o realizzazione di relazioni commerciali tradizionali, sia attraverso patti e relazioni innovative quali la programmazione condivisa della produzione, l'anticipo dei costi, la partecipazione al rischio d'impresa, per un riconoscimento del ruolo fondamentale dei produttori a livello sociale ed ambientale che si concretizzi con un accompagnamento dei produttori stessi in una adeguata crescita produttiva, qualitativa e culturale.

f) **sostenere i propri soci e consumatori responsabili** offrendo loro un vantaggio economico che aiuti a preservarne il potere di acquisto mantenendo l'accesso alla qualità globale dei prodotti e sostenendo e stimolando una crescita culturale e formativa che non limiti la relazione al mero aspetto economico.

g) sensibilizzare sui temi della **distribuzione sostenibile** e sviluppare modalità di smistamento attraverso supporti logistici organizzati che rendano più agevole e maggiormente sostenibile lo scambio e la movimentazione dei beni, nella logica di dare vita ad una piccola distribuzione organizzata capace di rispondere in modo sostenibile alle esigenze di una rete di consumo responsabile diffusa sul territorio.

h) **promuovere una relazione diretta tra produttore e consumatore** che favorisca la corresponsabilità e la conoscenza più profonda della filiera produttiva, cercando di superare la figura del "consumatore-utente" e del "produttore-fornitore", verso quella del "co-produttore" che a partire da bisogni concreti collabora alla costruzione di risposte mutualistiche. Un risultato importante a cui punta la cooperativa è quindi quello di individuare cosa necessita produrre veramente, per programmare la produzione e ridurre il più possibile gli sprechi, contribuendo in tal modo anche a contenere i costi e a ottimizzare il ciclo produttivo.

i) **promuovere, attraverso specifiche attività educative, un approccio alla filiera corta** che permetta di diversificare le forme di relazione tra produttore e consumatore, non limitate al solo rapporto commerciale diretto, e di sviluppare una produzione sostenibile indirizzata alle logiche del biologico e a valorizzare il territorio con il recupero dei saperi, delle qualità locali e delle produzioni artigianali e tradizionali.

l) **promuovere, attraverso specifiche attività educative, nuove opportunità di lavoro** che apportino professionalità e competenza nella costruzione di un'economia solidale e che permettano di valorizzare l'apporto fondante gratuito e volontario, riconoscendo nel lavoro un fondamentale strumento di sviluppo della persona umana. Inoltre, le opportunità di lavoro, sia all'interno della cooperativa che nei confronti delle realtà produttive già esistenti, saranno indirizzate a dare risposte ai bisogni emergenti e ad ampliare l'offerta di beni e servizi solidali. La cooperativa si impegna a creare e sostenere opportunità di lavoro che valorizzino la persona e a perseguire condizioni di lavoro, economiche e di qualità, in linea con i principi della giustizia, dell'equità e della sostenibilità.

m) **sviluppare lo spirito di solidarietà** dei soci, sia internamente promuovendo e valorizzando la partecipazione attiva e democratica dei soci alla vita della cooperativa, sia esternamente rispetto al territorio in cui si opera e con un respiro più am-

pio verso le dinamiche globali di giustizia sociale e rispetto dell'ambiente con le quali l'azione della cooperativa deve coerentemente confrontarsi. A tal fine sarà prioritario assicurare un'idonea informazione sull'attività sociale della cooperativa, sul contesto locale con cui interagisce e sul contesto globale in cui si inserisce.

La cooperativa si pone altresì l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i soci, consumatori e produttori, nel senso di sostenerli e accompagnarli nella diffusione dei comuni ideali perché l'esperienza della cooperativa possa essere sempre più esperienza di molti, verso un concreto cambiamento sociale ed economico.

Il progetto è patrimonio comune di tutte le realtà e dei singoli aderenti; si punta ad un dialogo attivo per il miglioramento della qualità dell'attività, alla trasparenza come base per un rapporto di fiducia, al rispetto degli impegni e dei criteri di legalità, a rapporti di scambio anche interno tra i soggetti aderenti per una reale reciprocità.

Questo chiaro modello di corresponsabilità di tutti i protagonisti coinvolti nella cooperativa deve portare come conseguenza necessaria ad una condivisione ampia e partecipata delle decisioni e delle azioni che ne derivano. Esempi di questa reciprocità nei ruoli sono l'individuazione e la risoluzione di comune accordo dei fattori che possono concorrere alla comune soddisfazione, come la definizione dei criteri di qualità e di selezione dei prodotti, la programmazione comune delle produzioni, la definizione del giusto prezzo.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguono finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo aderendo alla Confederazione delle Cooperative Italiane per il tramite dell'Unione Provinciale di Como.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative.

#### **Art. 4 - Oggetto sociale**

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività, prevalentemente a favore dei soci:

- **erogazione di servizi formativi, educativi e culturali**, rivolta a singoli cittadini, soggetti sociali ed economici, scuole, amministrazioni del territorio, che potranno essere svolti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante:

a) corsi, seminari e laboratori per promuovere stili di vita e di consumo sobri e sostenibili;

b) corsi e laboratori pratici per promuovere l'autoproduzione, in particolare per quanto riguarda orti, agricoltura e trasformazioni alimentari;

c) corsi, laboratori, incontri di approfondimento rivolti a migliorare i processi produttivi e distributivi

d) sensibilizzazione sulle produzioni locali, in particolare promuovendo i produttori di generi alimentari e artigianali virtuosi che rispettino i criteri per la realizzazione di un prodotto di qualità globale;

e) informazioni sulla trasparenza del ciclo produttivo, con una partecipazione attiva di tutti gli attori del processo di produzione-consumo;

f) eventi di animazione - spettacoli, fiere, manifestazioni, cene, laboratori - attraverso i quali sviluppare linguaggi pratici ed estetici di divulgazione dei contenuti;

g) campagne di sensibilizzazione e/o protesta verso tematiche oggetto dello scopo sociale.

- **organizzazione di attività volte a favorire l'accessibilità al consumo responsabile sul territorio di prodotti di qualità globale** come definiti negli scopi statutari, reperiti prioritariamente dai produttori associati alla cooperativa, e rivolta preferibilmente a forme collettive di acquisto, e in particolare mediante:

h) l'esercizio del commercio attraverso le sue forme: minuto, ingrosso, nell'ambito di manifestazioni, mercati e simili;

i) l'organizzazione e la partecipazione a mercati e fiere;

l) l'allestimento di spazi dedicati alla conservazione dei prodotti, che possano fungere da base logistica per la successiva distribuzione;

m) l'attivazione di spacci o negozi, e la collaborazione con realtà già esistenti, come le botteghe del commercio equo, i punti vendita dei produttori, il commercio di prossimità;

n) lo sviluppo di servizi di distribuzione e consegna, gestiti direttamente o in collaborazione con altre realtà del territorio compatibili con le finalità della cooperativa;

o) lo sviluppo di servizi di catering e di erogazione di alimenti che valorizzi i prodotti del circuito;

p) la fornitura di prodotti a varie realtà del territorio: ristoranti, mense, circoli, fiere, scuole, enti locali.

- **attività educative connesse alla gestione diretta di terreni agricoli e alle relative attività di produzione.**

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D. LGS. n. 385 del 1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) emettere azioni di partecipazione cooperativa privi di diritti amministrativi ed ogni altro titolo di debito e/o strumento finanziario non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, tutte le attività anche di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La cooperativa può operare con i terzi.

### TITOLO III SOCI COOPERATORI

#### **Art. 5 - Soci ordinari**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci ordinari le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci fruitori, che usufruiscono in qualità di utenti beneficiari, a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi e delle attività realizzate dalla cooperativa;
- b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;
- c) soci lavoratori - che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, ivi comprese le persone svantaggiate di cui all'art.4, primo comma della legge 381/91.

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci ordinari le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'Art. 2 della Legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono essere ammessi soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

#### **Art. 6 - Categoria speciale di soci**

La Cooperativa, mediante apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

L'assemblea dei soci, con le modalità di cui al successivo articolo 53 del presente statuto, delibera sull'approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti alla categoria speciali, nonché i diritti e gli obblighi loro spettanti.

Tale categoria è istituita in ragione al loro inserimento nell'impresa cooperativa quali soggetti fruitori dei servizi della cooperativa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:

- coloro che devono essere integrati quali soggetti fruitori in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto della cooperativa;

- il numero delle quote che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:

- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;

- non hanno diritto di voto nelle decisioni dei soci sia assembleari;

- non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa;

- non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso

ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione nella cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nella fruizione delle attività aziendali. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

#### **Art. 7 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare delle quote che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro centomila per le persone fisiche;
- d) l'impegno al versamento, senza indugio, delle quote sottoscritte;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 48 e seguenti del presente statuto.

Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), ed f), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori e/o volontari ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo delle quote che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 - Obblighi e diritti del socio**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
  - del capitale sottoscritto;
  - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;  
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;  
c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;  
d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo amministrativo, e, in ogni caso, attraverso:

- la partecipazione alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;  
- la partecipazione all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;  
- la contribuzione alla formazione del capitale sociale, partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

e) limitatamente ai soci cooperatori il cui rapporto mutualistico si sostanzia in un rapporto di lavoro, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, a concorrere alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:

- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;

- a porre in essere, con la propria decisione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;

- ad osservare la decisione dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprie imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa o partecipano a società cooperative che perseguano identici scopi sociali, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

E' fatto divieto ai soci lavoratori di far parte contemporaneamente di altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso dell'organo amministrativo di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso eventuali società controllate o collegate.

I soci, che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a loro spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Art. 9 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio ordinario si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca l'automatica risoluzione del rapporto di erogazione del servizio e la cessazione dell'attività di volontariato prestata presso la cooperativa.

#### **Art. 10 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 48 e seguenti.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 9 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 - Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;

d) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

- per i soci lavoratori: lo svolgimento, unitamente al rapporto associativo, di un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;

e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8;

f) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;

g) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto sociale;

i) che limitatamente ai soci volontari non svolga correttamente le mansioni affidategli e con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento dell'attività sua propria;

l) che, limitatamente ai soci lavoratori,

- nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi e/o cessione di beni;

- non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento della attività sua propria;

- nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.

m) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 48 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti

mutualistici pendenti, anche con riferimento all'attività di volontariato. L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 48 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 13 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.

Il socio recedente può, per iscritto, rinunciare al recupero delle sue quote, che in questo caso vengono imputate a riserva straordinaria.

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

#### **Art. 14 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2468, comma 5 del codice civile.

#### **Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV SOCI FINANZIATORI, SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

#### **Art. 16 - Soci finanziatori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.. Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci sovventori e possessori di azioni di partecipazioni cooperativa si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992. I conferimenti dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

#### **Art. 17 - Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

#### **Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di **Euro 50,00** (cinquanta virgola zerozero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a complessivi **Euro 50,00** (cinquanta virgola zerozero) per le persone fisiche e pari a complessivi **Euro 250,00** (duecentocinquanta virgola zerozero) per le persone giuridiche.

#### **Art. 19 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori**

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.

I rapporti con i soci sovventori devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 53 del presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo delle quote dei soci sovventori ed il loro valore di emissione;
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o sovventori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 20;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 21.

Il Regolamento stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Per esprimere il voto in assemblea il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

#### **Art. 20 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori**

Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge, stabilita dal regolamento. Il regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto, può stabilire in favore della quote destinate ai soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero valore prima delle quote dei soci cooperatori. Ai

fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **Art. 21 - Recesso dei soci sovventori**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione del relativo regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C..

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

#### **Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa**

La Cooperativa, mediante decisione dei soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 53 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati; ed il valore nominale;

b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati con decisione dei soci;

c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte;

d) gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita nella decisione dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 20, secondo comma.

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **Art. 23 - Recesso**

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio titolare di azioni di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C..

Ai soci titolari di azioni di partecipazione non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 2473 e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

### **TITOLO V STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI**

#### **Art. 24 - Strumenti finanziari di debito**

Con deliberazione dell'assemblea dei soci presa con le maggioranze previste al successivo articolo 35 penultimo comma, la Cooperativa può emettere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 2483 e 2526 cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 53 del presente Statuto, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

#### **Art. 25 - Prestiti sociali**

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i limiti di cui all'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 53 del presente statuto.

### **TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 26 - Patrimonio Sociale**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci sovventori e/o i possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

#### **Art. 27 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435-bis C.C.

Il bilancio deve, tra l'altro indicare:

a) i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;

b) i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;

c) nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale;

d) nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

#### **Art. 28 - Destinazione dell'utile**

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545 - quarter al Fondo di riserva legale;

- b) ad una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:
  - 1) ai soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del codice civile;
  - 2) ai soci operatori sottoscrittori di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545-quinquies del codice civile;
  - 3) ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci operatori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;
- e) un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci operatori;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 29 - Ristorni**

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio l'erogazione di un ristorno ai soli soci fruitori e lavoratori da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta in forma monetaria;
- b) aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa a favore di ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o assembleare ed eventualmente in apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 53 del presente statuto.

#### **Art. 30 - Trasferimento delle quote dei soci operatori**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

#### **Art. 31 - Trasferimento delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa**

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa tali titoli possono esse-

re sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire le proprie quote e/o azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire i titoli deve comunque inviare al consiglio d'amministrazione una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 21 del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consiglio di amministrazione è escluso:

- a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;
- b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione dello sfiduciante senza sostituzione della società fiduciaria;
- c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società socia, o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia.

## **TITOLO VII ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI**

### **Art. 32 - Organi sociali**

Gli organi sociali della Società sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato con decisione dei soci;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria.

### **Art. 33 - Decisioni dei soci**

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice Civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo 53;
- d) l'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito;
- e) la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;

- f) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, dello stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- g) le deliberazioni in merito alla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- h) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità ;
- i) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal presente statuto;
- j) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529 del codice civile.

Tutte le decisioni devono essere assunte in forma assembleare.

#### **Art. 34 - Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci deve essere convocata a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza, o, in alternativa, mediante pubblicazione sul quotidiano "La Provincia di Como" almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso spedito ai soci può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci assenti.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 27 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentati da ciascuno;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

#### **Art. 35 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.

Tuttavia per le decisioni previste all'art. 2479 comma 2 nn. 4) e 5), per quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito, per quelle inerenti la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori, per quanto disposto in merito dall'art. 53 del presente statuto e per quelle inerenti la fusione e la scissione l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

#### **Art. 36 - Intervento in assemblea e diritto di voto**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del presente statuto.

Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia componente dell'Organo amministrativo o di controllo. La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 37 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

#### **Art. 38 - Assemblea speciale per i possessori di azioni di partecipazione cooperativa**

Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione cooperativa, l'assemblea speciale è chiamata a deliberare:

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;
- c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) sugli altri oggetti di interesse comune;
- g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art. 2421 nn. 1) e 3) del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

#### **Art. 39 - Consiglio di amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da **cinque a quindici**, eletti dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente articolo 35, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci sovventori purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci operatori o tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.

In particolare dovrà essere garantita una rappresentanza di tutte le categorie di soci, secondo la seguente distribuzione:

- con un numero di cinque consiglieri: 1 consigliere espresso dai soci sovventori qualora presenti, 1 consigliere espresso dai soci lavoratori, qualora presenti; i restanti consiglieri espressi dalle altre categorie di soci;
- con un numero di sette consiglieri: 2 consiglieri espressi dai soci sovventori qualora presenti, 1 consigliere espresso dai soci lavoratori, qualora presenti; i restanti consiglieri espressi dalle altre categorie di soci;
- con un numero di nove consiglieri: 3 consiglieri espressi dai soci sovventori qualora presenti, 1 consigliere espresso dai soci lavoratori, qualora presenti; i restanti consiglieri espressi dalle altre categorie di soci;
- con un numero di undici consiglieri: 3 consiglieri espressi dai soci sovventori qualora presenti, 2 consiglieri espressi dai soci lavoratori, qualora presenti; i restanti consiglieri espressi dalle altre categorie di soci.
- con un numero di tredici consiglieri: 4 consiglieri espressi dai soci sovventori qualora presenti, 2 consiglieri espressi dai soci lavoratori, qualora presenti; i restanti consiglieri espressi dalle altre categorie di soci.
- con un numero di quindici consiglieri: 5 consiglieri espressi dai soci sovventori qualora presenti, 3 consiglieri espressi dai soci lavoratori, qualora presenti; i restanti consiglieri espressi dalle altre categorie di soci.

In ogni caso il numero dei consiglieri nominati dai soci sovventori non potrà superare il limite previsto dall'art. 19 del vigente Statuto.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in ogni momento e la revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in tal caso nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2476 del codice civile può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di soci rappresentante almeno i due terzi dei voti dei soci aventi diritto al voto e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

#### **Art. 40 - Compiti degli Amministratori**

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 41 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo**

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

La nomina degli amministratori delegati dovrà avvenire con il voto favorevole di più del 70% degli amministratori in carica.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381, dall'art. 2475 del codice civile ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 180 giorni, ovvero nel più breve termine richiesto dal Consiglio di Amministrazione anche successivamente alla nomina degli organi delegati, detti organi devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

#### **Art. 42 - Convocazioni e deliberazioni**

L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del con-

siglio stesso e tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 43 - Integrazione del Consiglio**

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

#### **Art. 44 - Compensi agli Amministratori**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

#### **Art. 45 - Rappresentanza**

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 46 - Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, col oro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 C.C..

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2404 C.C.

#### **Art. 47 - Doveri del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Nei casi consentiti dalla legge, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile, qualora detto potere gli sia conferito dall'assemblea dei soci:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio, informando sulle condizioni di prevalenza ed i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'attività di controllo contabile è documentata in apposito libro tenuto dal Presidente del collegio sindacale e secondo le disposizioni di cui all'articolo 2421 C.C.

Nei casi previsti dalla legge, o in caso di decisione assunta dai soci in assemblea, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In tale caso si dovranno applicare le norme contenute negli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

### **TITOLO VIII CONTROVERSIE**

#### **Art. 48 - Clausola arbitrale**

Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 49 - Arbitri e procedimento**

L'Arbitro è solo uno.

L'Arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'Arbitro decide secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare l'Arbitro a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo che esso proroghi detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'Arbitro fissa le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti.

Esso, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 50 - Esecuzione della decisione**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 51 - Scioglimento anticipato**

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo di liquidazione.

#### **Art. 52 - Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
- b) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
- c) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei divi-

dendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;  
d) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

## **TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Art. 53 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste all'art. 35 comma tre del presente statuto. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i soci appartenenti alle categorie speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito di cui ai precedenti articoli 16, 17, 22 e 24, l'Organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste all'art. 35 comma quattro del presente statuto.

### **Art. 54 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

### **Art. 55 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività**

La cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività, darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

### **Art. 56 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.